

SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO STORICO  
MESSINESE

94/95



MESSINA 2013-2014

Ida Fazio

*I CAPITOLI DEL PECULIO DELLI SCUDI CENTO MILIA (1591)  
E LA POLITICA ANNONARIA DELLA CITTÀ DI MESSINA  
TRA XVI E XVII SECOLO*

Questo studio segue e completa una monografia dedicata all'approvvigionamento granario della città di Messina in età moderna, centrata sugli aspetti normativi ed economico-istituzionali del funzionamento e dell'amministrazione della sua annona<sup>1</sup>, di cui il Peculio Frumentario costituì, da fine Cinquecento, l'elemento forte e caratterizzante. La pubblicazione del documento che si inserisce in questo saggio, il cui testo non era stato possibile includere nel volume, porta a compimento il necessario lavoro di pubblicazione delle fonti inedite relative alla regolamentazione annonaria di Messina tra XV e XIX secolo che il volume riporta in appendice, aggiungendo un tassello documentario tra i più significativi perché rappresenta, di quella normativa economica, una fase seminale di costruzione di principi economico-istituzionali che avranno nei due secoli successivi un peso assai rilevante sulla normativa e sulla pratica di governo economico della città.

Dal momento che le vicissitudini politiche, belliche e naturali della capitale del Valdemone nei secoli del periodo moderno hanno disperso nello spazio<sup>2</sup>, frammentato, e, purtroppo, quasi del tutto cancellato i corpi docu-

<sup>1</sup> I. FAZIO, *Sterilissima di frumenti. L'annona della città di Messina in età moderna*, Caltanissetta 2005.

<sup>2</sup> Le pergamene dell'archivio del Senato, trasferite in Spagna con la repressione della rivolta antispagnola, si trovano ad oggi incluse, con altri documenti cartacei solo parzialmente conosciuti, nell'Archivo Ducal Medinaceli di Toledo. Un accordo tra la Fondazione Casa Ducal de Medinaceli, il Ministero per i Beni Culturali, gli enti locali, ha consentito nel 1994 la realizzazione di una mostra documentaria e di un volume, *Messina. Il ritorno della memoria*, Palermo 1994. Sui documenti non membranacei vedi F. MARTINO, *Documenti dell'Universitas di Messina nell'archivio ducale Medinaceli a Siviglia*, in "Quaderni catanesi di studi classici e medievali", II, 4, 1980.

mentari omogenei e coerenti riconducibili alle sue istituzioni, non sarebbe stato possibile condurre sul tema annonario uno studio sistematico che partisse dalla voce dell'istituzione stessa. L'analisi dell'annona messinese si è basata quindi sul paziente accostamento di documenti spesso eterogenei, conservati in diversi archivi e biblioteche, o pubblicati in maniera frammentaria, separati dal contesto di origine, all'interno di allegazioni giudiziarie, saggi storico giuridici, pubblicazioni annalistiche. Si è trattato della ricomposizione necessaria di un mosaico senza la quale sarebbe stato impossibile organizzare una visione d'insieme e valutare un elemento tanto cruciale, quanto poco conosciuto, della politica economica urbana e del rapporto della città intera con il centro politico istituzionale del Regno da una parte, e dall'altra con la rete dei mercati interni ed esteri capaci di fornirle il bene più indispensabile e più scarso.

Nell'ambito di questa documentazione, il testo dei *Capitoli del Peculio delli scudi cento milia* del 1591 ha un ruolo di grandissimo rilievo. Esso costituì infatti la prima prova di una regolamentazione organica e completa della materia annonaria, che nasceva con la necessità di normare minuziosamente l'amministrazione del cespite finanziario finalmente istituito per dotare la città di adeguati mezzi di sussistenza senza rimanere in balia dell'emergenza e del credito soggiogatorio.

### 1. *L'annona messinese prima del Peculio*

I provvedimenti annonari più antichi, di cui rimane traccia a partire dall'età martiniana, condividono una caratteristica di fondo dell'annona della città del Peloro fino all'istituzione del Peculio nel 1591. Essi venivano cioè modellati in maniera episodica sulla situazione di estrema difficoltà di approvvigionamento di Messina come dell'intero Valdemone, un territorio inadatto alla coltivazione dei cereali e dipendente dalle importazioni.

Il rifornimento e i consumi di una città ricca e importante andavano tutelati ad ogni costo: pertanto, esenzioni fiscali e immunità costituirono la dimensione privilegiata rivendicata dall'élite cittadina per i mercanti che si offrivano di fornire frumento e cereali.

La questione dell'esenzione dalla gabella del Campo delle Vettovaglie, pagata almeno dalla metà del XIV secolo sulle importazioni, è emblematica delle differenti possibili impostazioni della politica economica e annonaria della città. Nei Capitoli richiesti ad Alfonso nel 1450, e solo in parte approvati; in quelli successivi del 1460; e durante tutto il conflitto tra *nobi-*

les e populares<sup>3</sup>, il problema dell'abolizione o del mantenimento della gabella mostra «la contraddizione/alternativa fra un modello di prosperità economica poggiato su una fiscalità urbana pesante, che rendeva però copioso il reddito delle gabelle sulle quali venivano garantiti i prestiti ricevuti dal patrimonio civico; e uno basato su una defiscalizzazione volta invece ad attrarre mercanti e imprenditori verso il territorio cittadino»<sup>4</sup>.

La prima Deputazione frumentaria formalmente istituita si ritrova in un capitolo del 1464<sup>5</sup>, in una fase in cui le difficoltà di approvvigionamento si aggravavano, con la ripresa delle esportazioni di grano siciliano, attratte dall'incremento demografico europeo, mentre la protezione del consumo interno si traduceva nelle prime notizie di chiusura della tratta<sup>6</sup>, in un contesto mediterraneo di profondo mutamento degli equilibri strategici relativi ai flussi mercantili dal Levante.

Con il capitolo XIV del 16 settembre 1479, poi, i messinesi chiedevano che fosse loro concesso il privilegio di 'prendere impunemente' le navi cariche di frumento e altre derrate, sequestrandone il carico che sarebbe stato pagato allo stesso prezzo a cui era stato acquistato<sup>7</sup>. Il *Placet regio* veniva accordato ad esclusione delle imbarcazioni siciliane e di quelle che conducevano provviste nel Regno. Il privilegio avrebbe avuto conseguenze antieco-

<sup>3</sup> *De emptione frumentorum per annum ad opus civitati Messanae* sanzionato da Alfonso il 18 maggio 1451, registrato presso il Protonotaro il 23 luglio dello stesso anno, in F. CRISPI, *Ragioni del Comune di Messina contro il Demanio dello Stato e il Fondo pel Culto - nella causa del Regio campo delle vettovglie*, Roma 1880, *Documenti*, pp. 21-26; *Ut exigantur in civitate Messane per annos quatuor ad opus Universitatis cabellae frumenti et farinae, et usque ad regium et viceregium beneplacitum cabella serici et jus venditionis panis*, ibidem, pp. 31-40, e in C. GIARDINA, *Capitoli e privilegi della città di Messina*, Messina 1937, pp. 323-329; supplica dei Giurati al Viceré dell'11 gennaio 1465, ibidem, pp. 354-355.

<sup>4</sup> FAZIO, *Sterilissima*, cit., p. 15.

<sup>5</sup> *Conceditur Universitati Messane per quatuor annos cabellas campi et maldenari, nec non cabellam manganelli*, del 14 maggio 1464, in CRISPI, *Ragioni del comune*, *Documenti*, cit., pp. 41-43.

<sup>6</sup> O. CANCELILA, *I dazi sull'esportazione dei cereali e il commercio dei grani nel Regno di Sicilia*, in "Nuovi quaderni del meridione", 28, 1969, pp. 410-411.

<sup>7</sup> «Item supplicabunt, cum sepe contingat Messane civitati penuria aut fame oppresse non solum non vendi sed penitus frumenta denegari eaque vendi et exportari extra Regnum, et quod peius et destabilis est ad infideles et barbaras nationes, quod eo casu placeat sue sacre Regie maiestati ordinare, madare et in privilegium concedere, quod impune quaecumque navigia frugibus et frumento onusta liceat capere eaque adducere ad dictam civitatem, ibique frumenta, fruges vendere eo pretio, quo illud fuerit emptum, quo etiam casu retentis prius super ipsis frumentis expensis per eandem Civitatem pro captura factis reliqui quod supererit restituatur aut mercatoribus aut dominis ipsorum frumentorum et concedentis naulum solvatur per Civitatem», GIARDINA, *Capitoli e privilegi*, cit., p. 372.

nomiche tanto per i sequestratori che per le vittime dei sequestri. La formazione del prezzo, infatti, aveva luogo in un'area di continuo disequilibrio: da una parte i messinesi tentavano di pagare prezzi ancorati al mercato di provenienza, e non quelli – più alti – legati al bisogno e alla penuria sul mercato di acquisto; dall'altra, coloro che subivano il sequestro si vedevano negare i prezzi più alti normalmente connessi all'approvvigionamento difficile, obbligato, litigioso delle grosse città prive di entroterra. Inoltre le finanze civiche si trovavano gravate delle spese affrontate per i sequestri medesimi, benché avessero chiesto di detrarre dai prezzi del grano; nel caso di carichi provenienti dal Regno di Napoli, i prezzi venivano ulteriormente elevati dalla tratta, di cui si chiedeva perciò l'esenzione; mentre i fornitori si allontanavano da quella piazza minacciosa, che impediva oltretutto dal 1507 la riesportazione del grano, negandosi un possibile ruolo di emporio marittimo<sup>8</sup>.

Tutto il XVI secolo, dal secondo al nono decennio, è una spirale di imposizioni fiscali sul frumento, da destinare a scopi diversi come le “fabbriche e fortificazioni” necessarie alla città, strade, cappelle, galee, serbatoi per l'acqua, feste, vecchi debiti del patrimonio civico, oltre naturalmente alle spese enormi dell'approvvigionamento annonario<sup>9</sup>. Il frumento, già caro anche per la congiuntura internazionale, lo diventa sempre di più, in un susseguirsi di emergenze fino alla pesantissima carestia mediterranea del 1591.

## 2. *Il Peculio Frumentario del 1591*

L'impostazione del finanziamento delle provvigioni annonarie era dunque precaria ed episodica, basata su imposizioni fiscali deliberate di volta in volta, che gravavano quasi sempre sul frumento stesso. Il prezzo del frumento, maggiorato dal peso fiscale, non consentiva veri benefici per i consumatori, che in un circolo vizioso pagavano caro il grano e il pane. La “politica del grano” era assolutamente insufficiente e anzi produceva, unita al privilegio del sequestro, effetti perversi.

Il tetto massimo delle difficoltà annonarie – la grande carestia del 1589-91 – seguì a una epidemia di peste che, iniziata proprio a Messina nel 1575, aveva continuato a circolare nelle campagne circostanti per quasi tutto il

<sup>8</sup> La ricostruzione dettagliata delle dinamiche economiche e dei provvedimenti legislativi in FAZIO, *Sterilissima*, cit., pp. 18-26.

<sup>9</sup> *Ibidem*, pp. 25-30.

decennio successivo, provocando l'afflusso di poveri e bisognosi dai dintorni, con il conseguente aumento delle bocche da sfamare.

L'11 settembre 1591, in una lettera inviata dai Giurati al Tribunale del Real Patrimonio<sup>10</sup>, compare la richiesta di concedere la libera importazione a Messina di frumento dal Levante da parte di «patroni di qualisisia grado, et stato, et Condizione e regione si siano, et specialmenti li Greci di Levanti», insieme all'autorizzazione, per i venditori, di riesportare «il proceduto, e prezzo di quelli (...) senza impedimento alcuno né paga», cosa che il Tribunale concedeva immediatamente il successivo 28 settembre, nella speranza di facilitare l'arrivo dei grani nella città, ricca ma affollata e affamata.

L'istituzionalizzazione definitiva dell'approvvigionamento, attraverso la creazione di una struttura annonaria stabile, il Peculio Frumentario, sarebbe stata varata negli stessi giorni. E nel medesimo breve arco di tempo, tra il settembre e l'ottobre del 1591, sarebbe stato ottenuto anche il costosissimo privilegio 'dei 500.000 scudi', con il quale Messina pattuiva direttamente con la Corona, tramite esborsi notevoli sostenuti da soggiogazioni e imposizioni fiscali, il massimo dell'ottenibile in materia di monopoli e preminenze<sup>11</sup>. Il privilegio sanciva un compromesso raggiunto l'anno precedente tra i giurati messinesi e il viceré conte d'Alba da Lista. Stabiliva la residenza in città del viceré per diciotto mesi ogni tre anni; una facilitazione notevole nell'esercizio del diritto di 'controprivilegio', cioè della facoltà di impedire l'esecuzione di norme che contraddicessero i privilegi della città; istituiva lo *Studium*, finanziandolo, si noti, con una gabella di un tari per salma sui frumenti e farine entrati in città; aboliva l'estensione a Messina del dazio di un tari per libbra di seta, e anzi concedeva alla città la facoltà di imporre per proprio conto un tari, come gabella civica e non più regia, assegnandole insieme il monopolio del commercio di tutta la seta prodotta nella Sicilia orientale, cioè nel territorio compreso tra Termini e Taormina.

Per ottenere la somma, che venne aggiornata a 583.333 scudi, si accese un mutuo all'8%, da finanziare col gettito della gabella della seta e di 4 denari per quartuccio di vino importato in città. In sostanza, si appesantiro-

<sup>10</sup> Messina, Biblioteca del Museo Regionale (d'ora in poi BMRM), ms. 6, *Miscellaneo di scritture per affari pubblici*, ff. 87 e sgg., *Lettere del Tribunale del Real Patrimonio permettono l'immissione di frumento di Levante, e la libera esportazione del Med.mo dietro l'immissione*.

<sup>11</sup> Il testo del privilegio del 21 ottobre 1591 è pubblicato in C.D. GALLO, *Gli annali della città di Messina*, vol. III, Messina 1881 (rist. anast. Sala Bolognese 1980), pp. 122-134, e il regesto in GIARDINA, *Capitoli e privilegi*, cit., pp. 456-57.

no le gabelle civiche per pagare privilegi politici: tale è da considerarsi anche quello che consentiva a Messina di sottrarsi all'imposizione di una gabella regia sulla seta pur di affermare il proprio maggiore diritto ad imporla come gabella cittadina.

Il senso economico dell'operazione (che, come si è detto, comportava simultaneamente anche nuove imposizioni, e non piccole, sul frumento), avrebbe dovuto consistere nel fatto che Messina avrebbe utilizzato il monopolio della seta per rendere estremamente redditizia la relativa gabella a beneficio del patrimonio civico. Ma il privilegio del 1591 diede origine a una serie interminabile di contenziosi e di contestazioni, specie da parte palermitana per quanto riguarda gli aspetti politici<sup>12</sup>; e diede il via anche allo sviluppo di un florido contrabbando dai centri siciliani produttori di seta, che annullarono ogni beneficio di quegli accordi<sup>13</sup>.

Anche il Peculio istituito con i capitoli del settembre 1591<sup>14</sup> era estremamente costoso. Il governo urbano riteneva di poter continuare a lungo, con il notevole consumo cittadino e le regole dettate in quella occasione, a permettersi l'ordinaria amministrazione di una istituzione a cui doveva darsi il via con un capitale di ben centomila scudi, pari a 40.000 onze<sup>15</sup>, da ottenere attraverso una gabella di un tari per salma, che sarebbe stata venduta al prezzo di cinquemila scudi per grano<sup>16</sup>. Le esigenze immediate, connesse alle spese fatte in occasione della carestia, sarebbero invece state ricavate da una soggiogazione deliberata negli stessi giorni<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> F. BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in "Società e storia", 13, 1990, e *Messina e il duca d'Osuna: un conflitto politico nella Sicilia del Seicento*, in D. LIGRESTI (cur.), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia del Seicento*, Catania 1990.

<sup>13</sup> Secondo F. MARTINO, *Messana nobilis, Siciliae caput. Istituzioni municipali e gestione del potere in un emporio mediterraneo*, Roma 1994, pp. 128-129, l'introito medio annuo della gabella tra il 1591 e il 1672 fu di 1.800 onze, mentre il pagamento degli interessi sulle soggiogazioni comportò un esborso medio annuo dieci volte maggiore.

<sup>14</sup> BMRM, ms. 40, *Sommario delli Capitoli del Peculio delli scudi centomilia destinati in compra di fromenti per servizio della città novamente fatto per li molto spett.li SS. Dominico Saccano Filippo Gotto Pietro Granata Geronimo Di Mazzeo Don Maurizio Porcio et Joanne de Pellegrino jurati di Messina col parere delli SP Antonino Ansalone Jo Cola Regitano Francesco Faraone et Col[a] Antonino Pellegrino eletti in virtù del consiglio ordinario confirmati per S.E. et presentati in loro officio alli 14 d'ottobre V<sup>e</sup> indizione 1591 registrati in l' [...] in fol. 114 et ridotto in breve nel p.nte libro per me Dominico Mollica reggio m.ro notaro et archivarario di essa città di Messina.*

<sup>15</sup> Lo scudo valeva 12 tari, mentre l'onza ne valeva 30.

<sup>16</sup> 1 grano = 1/20 di tari

<sup>17</sup> CRISPI, *Ragioni del Comune di Messina, Documenti*, cit., pp. 183-184, *Dispaccio vice-*

Le ragioni degli amministratori locali non erano mal fondate. Se da un punto di vista propriamente annonario la congiuntura appariva molto difficile, d'altro canto la città aveva accumulato negli anni precedenti tali potenzialità – in termini finanziari, ma anche di consapevolezze e ambizioni politiche – da trovarsi allora in una fase non di declino, ma al contrario di massimo dinamismo.

L'istituzione del Peculio Frumentario coincideva con il culmine della politica di potenza della città di Messina: in una fase cruciale della dura lotta con Palermo per la questione della capitale; durante la radicalizzazione del progetto istituzionale di rafforzamento della figura dello Stratigoto 'quasi viceré' di buona parte della Sicilia orientale, anche se sottoposto al Senato, nuovo titolo che sarebbe stato presto attribuito alla Giurazia; all'indomani del 'ritrovamento' dei resti del benedettino S. Placido, che si voleva trucidato con i suoi compagni nel 541 da infedeli corsari 'agareni', che avrebbe dato il via alla promozione politica di un culto cittadino subito approvato da Sisto V; in una fase di vistoso rifacimento dell'architettura urbana nel segno del rafforzamento militare e della valorizzazione di aree, spazi e percorsi significativi dal punto di vista politico e simbolico; in un momento fondativo di istituzioni culturali, come lo *Studium* conseguito appunto col privilegio del '91, e di copiosa produzione letteraria e politica al tempo stesso, a sostegno della ridefinizione di una identità urbana ancora più vigorosa. All'indomani di questo periodo, nel secondo decennio del nuovo secolo, sarebbe poi giunto il durissimo conflitto con il viceré Osuna che avrebbe messo in discussione, attorno alla questione delle gabelle sulla seta, tutto l'impianto su cui avevano ruotato le operazioni ideologiche, politiche e amministrative dell'ultimo ventennio, e con queste anche i Capitoli del 1591<sup>18</sup>.

*regio che autorizza a vendere una soggiogazione allo scopo di liberarsi dai debiti contratti dal Peculio*, del 29 settembre 1591. L'indicazione apposta da Crispi a titolo del documento è inesatta, perché le spese non sono state fatte dal Peculio, appena istituito, ma dai Giurati. Le spese ammontano a onze 1.620, tari 10, grana 6 e piccoli 3.

<sup>18</sup> Per una cronologia completa degli avvenimenti a cui ci si riferisce nel testo, cfr. FAZIO, *Sterilissima*, cit., pp. 33-34; BENIGNO, *Messina e il duca d'Osuna*, cit.; ID., *La questione della capitale*, cit.; M.A. COCCHIARA, *Università degli Studi e intellettuali nel disegno di "Messina capitale"*, in "Annali di storia delle università italiane", 2, 1998; I. FAZIO, *Rappresentazioni di un'economia urbana. Le proposte all'amministrazione sabauda e il rilancio economico di Messina dopo la crisi di fine Seicento*, in "Bollettino storico bibliografico subalpino", I, 1996; G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'ALESSANDRO, G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, vol. XVI della *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, Torino 1989; S. BOTTARI, *The Port of Messina, 1591-1783*, in *Making Waves in*



La politica di potente rafforzamento delle prerogative urbane e delle sue classi dirigenti si traduceva anche nel forte ruolo della Giurazia e del suo entourage sul governo del neo istituito Peculio. Tornando ai *Capitoli* che qui di seguito si pubblicano, la nuova istituzione annonaria sarebbe stata amministrata da quattro deputati, due nobili e due ‘cittadini’<sup>19</sup>. Ad essi i giurati avrebbero ‘girato’, attraverso la Tavola Pecuniaria, il ricavato della vendita della gabella. Un Consiglio Frumentario di dodici membri, anche in questo caso ugualmente ripartiti tra nobili e cittadini, e sulle cui modalità di elezione venivano date minuziose istruzioni, avrebbe dovuto dare ai deputati la “conclusione e voto” per spendere quel denaro «per comprari frumento»<sup>20</sup>. I deputati dovevano, prima di assumere la carica, rilasciare una fidejussione di duemila onze «nomine proprio insolido in persona et in bonis»<sup>21</sup>, per garantire appunto personalmente nei confronti della città una leale conduzione degli affari e dei pagamenti. Essi inoltre avrebbero dovuto «dar juramenti di non esser frumentarij», e inoltre giurare di non «fare mercantia alcuna toccante alla natura del loro officio ne tenere participatione con mercadanti nelle vendite, o compre, né possano suddette persone dirette vel indirette sotto la pena della privatione di loro offitio et di onzi cento per ogni uno di loro che verra et della perdita delli frumenti et vittuaglie che partecpassero»<sup>22</sup>. I capitoli che costruiscono garanzie contro il conflitto d’interessi privati e pubblici delle figure degli amministratori del Peculio mostrano immediatamente come questo fosse il pericolo più concreto. Per tale motivo veniva assegnato un salario di sessanta onze annue per ciascun deputato, e di quaranta onze per il *contrascriptore*, cioè il funzionario cui spettava

*the Mediterranean / Sulle onde del Mediterraneo*, a cura di M. D’ANGELO - G. HARLAFTIS - C. VASSALLO, Messina 2010, pp. 629-652; G. LIPARI, *Cultura, politica e società nella Messina del XVII secolo*, introduzione alla rist. anast. di P. SAMPERI, *Iconologia della Gloriosa Vergine madre di Dio Maria protettrice di Messina*, Messina 1990; A. IOLI GIGANTE, *Le città nella storia d’Italia*. Messina, Roma-Bari 1980; LAUDANI, *La Sicilia della seta*, cit.; MARTINO, *Messana nobilis*, cit.; M.T. NAPOLI, *Ministero, feudalità, potere sovrano in Sicilia nel sec. XVII: la Corte Straigoziale di Messina*, Roma 1981; D. NOVARESE, *Istituzioni politiche e studi di diritto tra Cinque e Seicento. Il Messanense Studium Generale tra politica gesuitica e istanze egemoniche cittadine*, Milano 1994; E. PISPISA - C. TRASELLI, *Messina nei secoli d’oro. Storia di una città dal Trecento al Seicento*, Messina 1988; C.E. TAVILLA, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra medioevo ed età moderna*, Messina 1983; e, naturalmente, gli *Annali* di GALLO e i *Capitoli* di GIARDINA, citt.

<sup>19</sup> I criteri della elezione sono stabiliti nei capp. 3-6, ff. 1v-2v.

<sup>20</sup> f. 3rv.

<sup>21</sup> Cap. 18, f. 9r.

<sup>22</sup> Cap. 7, f. 3v, e cap. 30, f.12v.

tenere le scritture che dovevano registrare momento per momento i passaggi del grano dell'annona<sup>23</sup>; minacciando, «in caso che maliciosamente fussero per loro fraudati li fromenti e vittuaglie et il detto contrascriptore falsificato il libro siano in pena di stare in vita in castello», un castigo talmente enorme da doverne ridimensionare immediatamente la portata affidandone l'esecuzione «benvista a sua eccellenza [...] allo Ill.mo Stratico», alla volontà quindi dello Stratigoto<sup>24</sup>.

Quei capitoli che danno maggiori dettagli sulle pratiche proibite agli amministratori ci mostrano con chiarezza in che modo sarebbe stato possibile trarre un interesse privato dall'occupazione delle cariche del Peculio: cariche il cui affidamento è, non a caso, regolamentato in pagine e pagine, per un totale di dodici capitoli su un totale di trentasette, a cui si aggiunge poi un complicato gioco di garanzie per assicurarsi della corretta tenuta delle scritture contabili, della registrazione dei vari passaggi del grano, della qualità delle persone cui veniva affidato l'incarico di magazziniere.

L'élite cittadina controllava, attraverso la Giurazia, poi Senato, le figure di contatto con l'esterno, cioè i Deputati e il Consiglio, che realizzavano gli acquisti presso i caricatori del Regno o attraverso singoli mercanti. Essa controllava, attraverso i Deputati, anche i magazzinieri, figure di connessione tra i magazzini e il mercato interno rivolto al consumo. Su quest'ultimo si muovevano i privati che acquistavano il grano dai magazzini annonari, ma anche altrove, per la panificazione familiare; e il popolo minuto dei consumatori di pane venduto 'alle piazze', confezionato con le provviste pubbliche. I magazzini vengono identificati come luoghi cruciali della gestione della risorsa più scarsa e preziosa: la consegna del frumento deve avvenire sotto la sorveglianza incrociata del razionale e del *contrascriptore*, e registrata in appositi libri. I magazzinieri sono ovviamente le figure più ambigue e pericolose: la preoccupazione prevalente è che, di concerto con i deputati e il *contrascriptore*, traggano profitti illeciti dalla gestione delle scorte<sup>25</sup>.

La pratica più temuta dai redattori dei Capitoli era quindi legata al con-

<sup>23</sup> Cap. 31, f. 13v.

<sup>24</sup> Cap. 31, f. 12v.

<sup>25</sup> Il diagramma a blocchi relativo ai compiti, alle procedure e alle relazioni di mercato di soggetti e istituzioni del Peculio secondo i Capitoli del 1591 e poi secondo le successive riforme è in I. FAZIO, *Magazzini, luoghi di sbarco e personale dell'annona della città di Messina in età moderna*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée", vol. 2, 2008, p. 514. La tabella che espone l'evoluzione cronologica dal 1591 al 1753 dell'organigramma di funzionari e personale dell'annona messinese e la gestione dei magazzini è a p. 515.

trollo diretto dei magazzini pieni di grano. I deputati avrebbero potuto, con la complicità dei magazzinieri, usarlo come fosse di loro proprietà privata: vendendolo per proprio conto per poi rimpiazzarlo, una volta giunto il momento di distribuirlo, con frumento comprato a prezzo più basso, e anche di peggiore qualità; oppure dandolo in prestito per proprio conto e ricavandone un interesse. Il pericolo per le finanze del Peculio e per i consumatori era quello di subire un danno: danno merceologico innanzitutto, se veniva restituito grano più scadente di quello acquistato a un certo prezzo dal Peculio; ma soprattutto danno finanziario, se l'interesse dei prestiti di frumento veniva intascato dagli amministratori.

Così il capitolo 26 «advert(iva) alli detti deputati di fare che il frumento e altre vittuaglie stiano secure havererse quando et quante volte sarranno req.te cossi in tempo de carestia che d'abondanza et no possano may allegare [...] ne offerire frumenti che dicessero ritrovarsi in magaseno [...] il prezzo ne dinaro alcuno senza dare e consignare e tenere realmente con effetto li detti fromenti e vittuaglie che havera ricevuti sotto pena di comprarsi altri tali formenti e vittuaglie al maggior prezzo che si potrà e di pagare florine mille per ognuno che contravverrà», o, come si comprende ancora meglio dalla sintesi dell'indice premesso ai capitoli, «che li deputati siano tenuti havere pronti li frumenti in ogni tempo et non havendo non possano offerire il prezo di quelli sotto pena di comprarsi altre vittovagli a maggior prezzo et di pagare mille fiorini per ognuno di loro»<sup>26</sup>. Il capitolo 31, ancora più esplicito, ricordava che «similmente sia prohibito alli suddetti (deputati e *contrascriptore*) che non possano servire delli detti fromenti et vittuaglie de la detta citta dirette vel indirette ne impruntare ne darli a persona alcuna salvo che venderli con le forme [...] nelli precedente capitoli dato»<sup>27</sup>.

L'espedito di far sì che i deputati e il *contrascriptore* tenessero ciascuno con sé una delle due chiavi dei magazzini, e quindi fossero costretti a intervenire simultaneamente per aprirli, aveva poca efficacia, laddove si presupponga la complicità tra queste figure. E infatti nelle riforme dei regolamenti per l'amministrazione del Peculio Frumentario dei successivi due secoli si sarebbe cercato, sempre inutilmente, di neutralizzare la pericolosità delle figure cruciali di chi gestiva i magazzini: aboliti nel 1672 i magazzinieri, una delle chiavi sarebbe stata affidata a due figure di garanzia, due sacerdoti nominati 'conservatori custodi governatori', mentre l'altra rima-

<sup>26</sup> Cap. 26, f. 5 e f. 11v,

<sup>27</sup> Cap. 31, f. 13. Il *Sommario* (f. 5v) precisa: «usando malizia».

neva nelle mani del *razionale*; col regolamento del 1688, le chiavi sarebbero diventate tre: una detenuta ancora dal *razionale*, una dai *conservadori*, adesso laici e non più ecclesiastici, infine la terza ai restaurati *governatori magazzinoieri*; con le riforme del XVIII secolo (1735 e 1753) le chiavi in consegna ai *conservadori/magazzinoieri* (le due figure erano state fatte coincidere) sarebbero diventate due, una diversa dall'altra, mentre la terza rimaneva al *razionale*<sup>28</sup>.

Il funzionamento ordinario dell'istituzione messinese fondata nel 1591 prevedeva innanzitutto che, col denaro ricavato dalla vendita della gabella di un tari su grano farine e orzo, i deputati acquistassero frumenti «mercantibili recettibili et non maliciati», e che per farlo avessero la capacità di noleggiare vascelli e l'obbligo di assicurare i carichi «da persone habili et secure», in mancanza delle quali ne sarebbero stati responsabili in solido per l'intero valore<sup>29</sup>. I deputati avrebbero amministrato anche il grano eventualmente sequestrato secondo il privilegio del 1479: «Item che li vittuvagli venuti con lagiuto del [...] in salvamento di questa città comprati di fuora per li deputati come di sopra l'habiano di consignare in potere delli detti deputati quali sieno tenuti quelli receive boni asciutti [...] ne malicie bagnati»<sup>30</sup>. Avrebbero cioè, tra l'altro, dovuto controllare la qualità del frumento e soprattutto verificare che esso non fosse stato bagnato ad arte, per aumentarne il peso e ricavare una somma maggiore dalla vendita.

Il controllo della qualità e il mantenimento del frumento nei magazzini era un secondo argomento cruciale: se l'acquisto di frumento bagnato si traduceva soltanto in un danno per la città e per il capitale del Peculio, l'eventuale sottrazione di frumento dell'annona fingendone il deterioramento sarebbe stato invece un vero e proprio furto. Per questo motivo si prescriveva che i deputati, una volta depositati i frumenti nei magazzini, ordinassero agli operai addetti (*serventi, paliatori*) di «quelli continuamente governare paliare et vedere come diligenti padre di famiglia», ma soprattutto che, se vi fossero state quantità notevoli di cereali rovinati, «di notificare per scripture alli spett.li jurati [...] e non lo facendo nelli tempi opportuni siano tenuti li detti deputati a tutti danni spese et interesse». Così pure si precisava nello stesso capitolo 10 che – in un sistema in cui il grano si misurava secondo capacità, fatto salvo comunque un certo rapporto peso/volume – «le cresci-

<sup>28</sup> FAZIO, *Sterilissima*, cit., *passim*; in particolare sui funzionari e sull'affidamento delle chiavi, EAD., *Magazzini, luoghi di sbarco e personale dell'annona*, cit., pp. 514-519.

<sup>29</sup> Cap. 9

<sup>30</sup> Cap. 10, f. 6r.

mogne delle detti vittuagli [...] di fuora con vasselli [...] siano in beneficio della città», cioè che la crescita di volume del grano arrivato per mare, quindi più umido, e riposto nei magazzini, dove cresceva ancora di più, non venisse appropriata dagli amministratori, ma rimanesse di proprietà dell'annona. I capitoli 11 e 12 si occupano quindi di precisare le regole di tenuta dei libri, che dovevano registrare giornalmente i 'notamenti delle compre', comprese quelle fatte alla spicciolata, «sotto la *pinnata*<sup>31</sup> o dentro (i magazzini)», «tanto le compre facciano di fuora e quelle di dentro della città», e poi tutte le spese: «portatori magazeni noli sigurtà e gabelle», che concorrevano alla formazione del prezzo di rivendita o del peso del pane, secondo il sistema siciliano che esigeva un bilanciamento perfetto tra entrate e spese per mantenere intatto il capitale del Peculio. Anche il *librere*, eletto tra le «persone habili et experti in teniri libri di conti», veniva cooptato con una elezione rigidamente regolata dal tipico sistema delle elezioni siciliane che avvicendava voti e sorteggio<sup>32</sup>.

Sul piano finanziario, la Tavola Pecuniaria esercitava una funzione di controllo e di garanzia, essendole proibito di eseguire operazioni stabilite dai deputati senza l'autorizzazione dei giurati assistiti dal Consiglio frumentario<sup>33</sup>. Ma l'istituzione faceva anche parte di un delicato gioco di contrappesi, non solo istituzionali (secondo i quali i deputati dovevano agire sempre autorizzati dal Consiglio frumentario), ma anche economico-finanziari: il sistema era pensato perché la Tavola, che veniva a sua volta invitata a investire nel capitale del Peculio acquistando una parte della gabella di un taì su cui esso era fondato per riceverne una rendita con cui pagare i salari, fosse interessata a un corretto funzionamento dell'istituzione<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> La *pinnata* è una tettoia addossata a un muro. Lo 'scarricadore', cioè il punto di sbarco e di scarico delle imbarcazioni sulla marina del porto, in corrispondenza della porta detta del Campo (delle Vettovaglie), è raffigurato in tutte le carte di Messina, tra Cinque e Settecento, come una serie di *pinnate* addossate alle mura della città. Alcune di queste immagini sono riprodotte in FAZIO, *Magazzini, luoghi di sbarco e personale dell'annona*, cit., *passim*, ma in part. p. 505.

<sup>32</sup> Cap. 13.

<sup>33</sup> Cap. 15, f. 8: «[...] che li gubernatori della Tavola non possano lassare spendire alli detti deputati delli denaja a loro girati per la città, [...] [se non] sia ordinato da detti signori jurati con lo voto del detto consiglio frumentario di farse quella spesa, et costandoli di tale ordine li habiano a spendere».

<sup>34</sup> Cap. 16, ff. 8-8v: «Et perché la città paga per salarij et spese detta Tavola somma di onze seicento in circa [...] si dispone che essendo la stessa tavola commoda siccome hoggi per la grazia di dio si le trova se possano comprare [...] tanta rendita per quanto potere abastare per detti salarij et spesi [...] sua eccellenza resti servita di pensare che dello detto taì

Per quanto riguarda il rapporto con i consumatori, i Capitoli non appaiono altrettanto dettagliati, se non nel prevedere alcuni meccanismi di compensazione dei prezzi troppo alti o troppo bassi, definiti in modo piuttosto vago, in una prospettiva volta soprattutto a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'istituzione, «perché lo denaro restasse senza alcuna diminutione». Quanto alla distribuzione ai consumatori e ai panettieri, i Capitoli sono troppo sintetici e allusivi, e non illustrano il funzionamento dell'istituzione sul versante del consumo con sufficienti dettagli. Di norma, sembra – da quanto si legge – che la distribuzione ai fornai comunali non fosse l'unica e prioritaria destinazione del grano dell'annona (come sarà più avanti nel sistema siciliano<sup>35</sup>), ma che il grano venisse anche rivenduto direttamente ai cittadini. Non sappiamo se questi potessero fabbricar pane per la propria famiglia senza speciali autorizzazioni; ma sappiamo sicuramente che, qualche decennio prima, i messinesi potevano possedere 'centimoli', cioè piccole mole messe in moto dalla forza animale e umana, che venivano censite e controllate; così come sappiamo che era possibile fare e vendere pane di diverse qualità, compreso quello 'di lusso'<sup>36</sup>. Quanto alla fabbricazione del pane d'annona, «Succedendo d'haver a fare gettito di frumenti [...] facendolo a quelli fornari da nominarsi per lo detto consiglio frumentario», bisognava che l'appalto della panificazione fosse concesso con estrema cautela «per la securta de lo detto dinaro della detta città, [...] con plegie sicurissime et con mettersi alla candela», cioè con garanzie finanziarie solide e mettendo all'asta la concessione del 'gettito', cioè della distribuzione<sup>37</sup>.

Il Peculio frumentario del 1591 aveva modo di intervenire sui prezzi al consumo? Certamente il sistema non prevedeva un calmiere. Tuttavia, qualora i prezzi del grano da vendere alla cittadinanza risultassero troppo alti, si afferma nei capitoli che sarebbe stato possibile moderarli integrandone il

uno per salma se ne possa vendere grana cinque alli gubernatori della detta tavola nomine ipsius tabule delli quali se ni caveranno dacirca onze seicento l'anno che seranno sufficienti per salarij et spese [...] et facile d'essatione poiché si pagano di mesi in mesi [...] et la città si viene a liberare della pensione et paga delli detti salari et spese ogni anno».

<sup>35</sup> I. FAZIO, *La politica del grano. Annona e controllo del territorio nel Settecento in Sicilia*, Milano 1993, pp. 161-165 e pp. 230-235

<sup>36</sup> *Rivelo di Chintimoli* (1543) in BMRM, ms. 6, *Miscellaneo di scritture per affari pubblici*, ff. 406-407, e *Lettera di permesso a favore di Mario Veneri per potere tenere due centimoli e fare pane di lusso a suo piacere senza soggezione del Senato, e Corte Senatoria* (1558), in BMRM, ms. 6, *Miscellaneo di scritture per affari pubblici*, ff. 478-479, entrambi pubblicati ora in FAZIO, *Sterilissima*, cit., pp. 103-106.

<sup>37</sup> Cap. 28.

costo con i proventi dell'istituzione di gabelle: il capitolo 20 recita che, nel caso in cui si «suole con lo voto del consiglio frumentario calare li prezzi delli suddetti fromenti per fare beneficio all'universale et per resarcire lo detto sbasciamento imporre qualsivoglia sorte di gabelle [...] e quelle fare vendere per contratti per pagare detto sbasciamento [...] et li detti deputati habbiano cura di dette gabelle imbursare tanta summa quanta sarra sufficiente a resarcire la detta perdita acciocché non venga a diminuire la decapitale»<sup>38</sup>. Quale avrebbe dovuto essere la convenienza per i consumatori nell'avere il prezzo del pane, abbassato di poco grazie al contributo del gettito delle gabelle, rialzato poi dall'incidenza delle gabelle medesime sugli stessi pane e farine? Quali le conseguenze sul costo della vita e sui salari reali del peso di imposizioni indirette su generi di consumo primario? È molto chiaro che una simile misura non poteva essere in grado di incidere efficacemente a favore dei consumatori in un sistema annuario quale quello siciliano, che prevedeva il perfetto pareggio tra costi di produzione e peso/prezzo del pane, senza alcuna misura per tutelare gli utenti dalle oscillazioni del mercato. Semmai, vi era la facoltà di indebitare ulteriormente il Peculio nei confronti dei diversi soggiogatori e appaltatori di gabelle legati all'élite cittadina.

Veniva prevista, comunque, l'eventualità di potere accantonare delle somme – sempre a spese dei consumatori – in anni dai prezzi particolarmente miti; si sarebbe potuto innescare, in questi casi, un circolo virtuoso simile a quello veneziano della cinquecentesca 'partita doppia tra pistori e povertà'<sup>39</sup>, in cui i risparmi accantonati negli anni di prezzi bassi andavano a conto delle maggiori spese da fare negli anni di rincari per moderare i prezzi al consumo. A Messina, secondo i Capitoli, il Consiglio frumentario poteva ordinare di vendere «li fromenti e vettovaglie a più prezzo di quello che costano» (evidentemente quando i prezzi erano molto bassi); l'«avanzo» avrebbe dovuto essere depositato presso la Tavola 'per conto segregato di avanzi di vittovaglie', «et del detto avanzo se ne farra quello (che) con lo voto di detto consiglio frumentario sarra ordinato in beneficio della città per conto di detta deputatione [...] (e non) possano [...] ad altro effetto se non in beneficio et [...] della detta deputatione frumentaria et peculio di vettovagli e non altrimenti»<sup>40</sup>. Tuttavia, il meccanismo era troppo rozzo per assi-

<sup>38</sup> Cap. 20, ff. 9v-10

<sup>39</sup> I. MATTOZZI et al., *Il politico e il pane a Venezia. Calmieri e governo della sussistenza*, in "Società e storia", 20, 1983.

<sup>40</sup> Cap. 21, ff. 10-10v.

curare tanto il benessere finanziario dell'annona, che un reale sollievo per i consumatori. È lecito presumere che, come conseguenza di un aumento del prezzo stabilito dall'annona a fronte di prezzi di mercato più bassi, aumentassero gli acquisti da privati. Questi sono, nel periodo preso in esame, per l'appunto consentiti e leciti, visto che non vi è traccia, nei Capitoli, di un diritto privativo del Peculio sulla vendita di frumento in città, come accadrà invece nel secolo successivo. In casi simili, l'istituzione non sarebbe stata dunque in grado di riscuotere e accantonare gli 'avanzi' a causa di un diminuito smercio del suo grano; mentre, di contro, non vi era modo, per i consumatori, di eludere le gabelle sui generi di consumo imposte negli anni di prezzi alti, quando occorreva 'sbasciare' il prezzo del grano integrandolo con un contributo del Peculio.

La successiva *Reforma, seu aggiunta* dei Capitoli, del 1615, redatta dopo un quarto di secolo di funzionamento per correggere le discrasie e i difetti riscontrati nel primo periodo di applicazione confermava però – per lo meno nella parte che ne è sopravvissuta – il tenore generale del regolamento.

La *Reforma* si soffermava semmai con maggiore precisione sui vincoli e controlli da applicare ai magazzinieri, che la pratica dei primi anni di regolamentazione aveva evidentemente identificato come figure troppo pericolose per quanto riguarda le pratiche illecite di commistione tra interessi privati e pubblici, o, più semplicemente, i furti e le truffe. Essa si componeva di circa dieci capitoli<sup>41</sup>, che riguardavano l'alternanza settimanale tra i quattro magazzinieri «di settimana in settimana cioè in una settimana un magazzino e nell'altra settimana l'altro magazzino», presumibilmente nella gestione dei diversi magazzini; magazzini che, quando si debbano pendere in affitto da privati<sup>42</sup> ('magazeni particolari') devono essere scelti di concerto con i deputati («Habbiano di fare eletione di magazeni boni dove si posano bene custodire et consignare essi frumenti quali elettioni di magazeni non la possano fare senza l'intervento delli deputati»). I magazzini debbono avere due chiavi ciascuno, una in possesso dei deputati, l'altra dei

<sup>41</sup> BMRM, ms. 40, *Sommario delli Capitoli del Peculio*, ff. 63v-67v. Sull'organizzazione interna del manoscritto, v. più sotto la nota alla trascrizione. La parte del manoscritto che riguarda la *Reforma* è danneggiatissima e quasi interamente illeggibile. Dai frammenti è stato possibile recuperare soltanto le informazioni riportate nel testo.

<sup>42</sup> Prima del regolamento annonario del 1688, dove si fa riferimento ai «magazeni che la Regia Corte tiene nel quartiere di Terra Nova» non vi sono tracce documentarie di magazzini di proprietà pubblica, per cui è lecito presumere che i magazzini usati dal Peculio tra Cinque e Seicento fossero magazzini privati presi a nolo allo scopo di conservarvi il grano dell'annona, FAZIO, *Magazzini, luoghi di sbarco e personale dell'annona*, cit., pp. 507-513.



magazzinieri; i conti debbono essere presentati settimanalmente nell'ufficio del Senato, mentre il denaro «cheavera pervenuto dalla vendita di essi frumenti» va depositato alla Tavola ogni quindici giorni, depositandone la 'fede' ancora all'ufficio del Senato, «e detenersi in potere ogn'uno d'essi magazeneri onze cinquanta tantum per fare li spesi minuti». In caso di 'abbattimento delle gabelle', cioè di diminuzione delle imposte sul frumento, la diminuzione non va computata sul frumento già acquistato e depositato in magazzino (e quindi appropriata dai magazzinieri), «ma detti abbattimenti restino per conto di esso peculio». Infine i magazzinieri sono «obbligati ad ogni esatta diligenza di far paliare (...) e governare detti frumenti, ed occorrendo detti frumenti in tutto o in parte guastarsi siino obbligati tutti essi magazzinieri in solido di pagare lo prezzo di detti frumenti», mentre il magazzino cui è affidato il magazzino dove si è verificato il danno va estromesso e immediatamente sostituito con l'elezione di un sostituto. Viene infine fissata la cadenza delle riunioni del Consiglio frumentario, una volta al mese, a meno che non si presenti «causa legitima benvista al Senato si habia da tenere detto Consiglio più spesso e tanti volti quanti parera al Senato essere necessario».

### 3. *Il Peculio: una tappa della politica annonaria messinese*

Lo studio che ha messo in una prospettiva cronologica completa gli aspetti istituzionali e organizzativi del sistema annonario della città di Messina durante l'antico regime ha mostrato l'avvicendamento, nell'arco di circa quattro secoli, di tre diverse logiche (economiche e politiche) nel governo dei rifornimenti di cereali<sup>43</sup>.

Si può certamente sostenere che i *Capitoli del Peculio delli scudi cento milia* del 1591 ben rappresentano la prima di queste tre fasi, quella corrispondente al culmine della politica di potenza della città dello Stretto. Un culmine che si colloca cronologicamente proprio allo snodo tra XVI e XVII secolo, e che avrà il suo tramonto e poi la brusca conclusione nella rivolta del 1674-78, nella conseguente repressione, e nel successivo governo economico da parte della Regia Giunta che sostituiva le autorità cittadine nell'amministrazione dei beni sequestrati, tra cui anche il Peculio. Durante questa prima fase, il sistema di approvvigionamento riguarda la città nel suo

<sup>43</sup> FAZIO, *Sterilissima*, cit., pp. 97-101.

complesso, come parte di un'area che la natura ha voluto 'sterilissima di frumenti', bisognosa di incentivare l'arrivo dei cereali da altre aree del Regno e dall'estero. Prima dell'istituzionalizzazione più matura attraverso la fondazione del Peculio frumentario, i tentativi di agevolare gli arrivi di forniture alimentari sono episodici e disomogenei, sicuramente molto costosi, come costosa è la politica di privilegi portata avanti per tutti i diversi settori della vita urbana, articolata secondo la retorica della eccezionalità e della peculiarità delle prerogative cittadine. Una politica onerosa tanto per il patrimonio civico che per i consumatori. La pattuizione con la Corona, dietro corresponsione di donativi, di capitoli favorevoli alla città causa un indebitamento del patrimonio civico nei confronti di soggiogatori che prestano le somme necessarie in cambio di rendite garantite da gabelle sui consumi, e in particolare sull'importazione di grano e farine. Il settore più fragile, quindi, risulta il più gravato d'imposte.

La spirale della mancanza di forniture regolari e a prezzi coerenti con quelli che corrono nel resto dell'isola si aggrava progressivamente. I beneficiari del sistema sono i titolari delle rendite urbane derivate dalle soggiogazioni, mentre i più danneggiati sono i consumatori e il patrimonio civico. Con la creazione del Peculio Frumentario si ha la nascita di una istituzione annonaria intesa principalmente come struttura finanziaria destinata a pagare il frumento, a redistribuirlo e a riceverne gli introiti fiscali. Il deficit, in costante aumento a causa della congiunzione tra crescita demografica, incremento delle esportazioni dalla Sicilia, aumento cinquecentesco dei prezzi, si concentrerà quindi in modo particolare su questa istituzione, che manifesterà in brevissimo tempo segni di dissesto. Un residuo elemento di liberismo concede ai privati di fare acquisti (benché scoraggiati da imposizioni fiscali sulle importazioni private) anche al di fuori dell'ambito d'intervento del Peculio frumentario, aggravandone così il passivo.

Sarà il governo economico della Giunta per l'amministrazione dei beni sequestrati a Messina e ai messinesi dopo la ribellione antispagnola e il sequestro del patrimonio civico a dover mettere riparo a questi inconvenienti, passando a una fase successiva, nella quale le logiche economiche sottese all'approvvigionamento muteranno profondamente. L'annona dovrà essere in grado di funzionare in modo efficiente, e possibilmente cominciare a rendere dal punto di vista economico, oltre a provvedere all'abbasto della città. Un'operazione che non andrà a buon fine neppure durante i tentativi di riordino dei periodi austriaco e piemontese, ma che certamente è servita a porre il problema di una certa razionalizzazione del Peculio frumentario.

In modo analogo, anche il ruolo dei magazzini e dei funzionari deputati alla loro gestione si lega, nel tempo, alla relazione politica della città con il potere centrale viceregio. Vediamo quindi che all'espansione incontrollata dell'indebitamento dell'annona e all'incremento del debito pubblico corrispondono nel periodo in questione deboli controlli sulla gestione dei magazzini, verosimilmente amministrati in modo privatistico e sleale nei confronti delle finanze pubbliche. Soltanto dopo la repressione della rivolta antispagnola si avrà una ripresa del controllo da parte del potere centrale che esautorerà le classi dirigenti urbane anche in materia annonaria; nello stesso periodo, si fanno strada personaggi in ascesa che ricopriranno nuovi ruoli come funzionari; mentre il peso dei magazzini pubblici si enfatizzerà a causa delle proibizioni di acquisti privati di granaglie.

## APPENDICE

Messina, Biblioteca del Museo Regionale, ms. 40\*

SOMMARIO DELLI CAPITOLI DEL PECULIO DELLI SCUDI CENTOMILIA DESTINATI IN COMPRA DI FROMENTI PER SERVIZIO DELLA CITTÀ NOVAMENTE FATTO PER LI MOLTO SPETT.LI SS. DOMENICO SACCANO, FILIPPO GOTTO, PIETRO GRANATA, GERONIMO DI MAZZEO, DON MAURITIO PORCIO ET IOANNE DE PELLEGRINO IURATI DI MESSINA, COL PARERE DELLI SP. ANTONINO ANSALONE, IO. COLA REGITANO, FRANCESCO FARAONE ET COL[A] ANTONINO PELLEGRINO, ELETTI IN VERTÙ DEL CONSIGLIO ORDINARIO, CONFIRMATI PER S.E. ET PRESENTATI IN LORO OFFICIO A LÌ 14 D'OTTOBRE V<sup>E</sup> INDIZIONE 1591, REGISTRATI IN L'[...] IN FOL. 114 ET REDUTTO IN BREVE NEL PRESENTE LIBRO PER ME DOMINICO MOLLIKA REGGIO M.RO NOTARO ET ARCHIVARIO DI ESSA CITTÀ DI MESSINA.

\* Il manoscritto è molto danneggiato. Riporta nei fogli numerati da 1r a 6v un *Sommario* dei Capitoli; da f. 7r a ff. 63-64 i verbali delle elezioni dei deputati del Peculio fino al 30 aprile 1616; da ff. 63-64v. a ff. 67-68, parte del testo della *Reforma alli Capitoli del Peculio Frumentario di questa città*, del 1615, quasi completamente illeggibile, mentre dopo i ff. 68-70, con una diversa numerazione, che parte da f. 6r e giunge fino a f. 15r, sono inseriti nella legatura (probabilmente successiva), e col titolo *Frammenti*, 10 fogli in cui sono trascritti per intero i capitoli dal n. 9 al n. 37. L'autore del *Sommario*, e presumibilmente anche della compilazione delle elezioni dei deputati e di quanto rimane della trascrizione dei *Capitoli*, si può identificare con quel Domenico Mollica, maestro notaro e archivario del Senato di Messina, attivo nella seconda decade del XVII secolo, autore del manoscritto pubblicato nel 1732 a Messina da Placido Grillo col titolo *Maestra De Nobili della Città di Messina del fu Domenico Mollica Maestro Notaro dell'III.mo Senato della Città*. Il Mollica era evidentemente uso a redigere compilazioni di atti utili all'assolvimento del suo incarico, come appunto la *Maestra De Nobili* (che in realtà era un elenco che variava annualmente dei nobili eleggibili alle cariche pubbliche), o i *Capitoli* del Peculio e l'elenco dei suoi amministratori pro tempore. Spiega appunto il Grillo nell'*Avvertimento* alla pubblicazione della *Maestra* che «Questa Maestra è stata cavata da un Libro manoscritto originale del fu Domenico Mollica, olim Maestro Notajo dell'III.mo Senato della Città di Messina, intitolato *Liber Habilitationis, & Creationis*, quale comincia dall'anno 1587 e finisce all'anno 1610». La trascrizione che qui si pubblica riguarda soltanto le carte che consentono la ricostruzione di quanto rimane dei Capitoli, e cioè il *Sommario* (ff. 1-6), da cui è possibile ricostruire il contenuto dei primi 8 capitoli, e il testo completo dei capitoli 9-37 (ff. 6-15). Nel trascrivere il documento, per rendere più fluida la lettura, sono state sciolte tutte le abbreviazioni, ad eccezione di un numero minore di quelle più comuni (Spett.li, S.E., Sig.ri). Sono state mantenute per intero invece la punteggiatura, le maiuscole, l'ortografia, l'accentazione originali, anche in presenza di scritture difformi della stessa parola. Si è mantenuta anche l'originaria tabulazione del documento; sul margine sinistro è stata riportata la numerazione originaria delle carte. Sono stati trasformati in parola tutti i simboli relativi a misure e monete. Le lacune sono state segnalate con [...]. In qualche raro caso, sono state integrate, tra [ ], alcune lettere o parole mancanti. In qualche punto è stato suggerito con: *leggi*: la lettura corretta di una parola la cui errata scrittura avrebbe compromesso la comprensione della frase.

- Che si venda un tarì per salma fromenti farini et orgi a scudi cinqu'milia a grano [...] c. 1
- Che delli scudi cinque milia [...] il detto tarì [...] possano spendere in [...] compra di formenti e vettovagli c. 1
- Che li denari del peculio non s'intendano obligati a nessun debito della città c. 1
- Che li detti denari del peculio non si possano spendere per altri persone [...] per li deputati c. 1
- Che si eligano quattro deputati, doi nobili e doi cittadini per l'amministratiōni delli vittovagli comprati con detti dinari del detto peculio c. 2

[1 v]

*Creatione delli doi deputati dei nobili* c. 3

Il modo della creatione cioè

quelli c'hanno da eligere li

quattro deputati nobili del detto

peculio in berretta

li quattro jurati nobili in segia n. 4

li quattro jurati remasti in berretta n. 4

li sei del consiglio frumentario dell'anno presente n. 6

li sei del consiglio frumentario dell'anno passato n. 6

li governatori della tavola in segia n. 1

li governatori della tavola rimasti n. 2

n. 23

Con li nominati 23 persone s'hanno a agiongersi altri quattro da extrahirsi alla sorte dalla mastra et concurrentia

dell'ufficio di jurati n. 4

Un altro da extrahirsi dal n° di tutti li baroni di vassalli che sia en la città n. 1

Un altro da extrahirsi dal n° di tutti li cavalieri uxorati di questa città n. 1

Un altro dal n° [...] n. 1

n. 30

del sudetto [...] berretta

si ni debiano [...]

sortiranno per essere [...] deputati

et avranno li [...] ali altri

25 che restiranno [...] del sudetto

n° di 30 quanto ancora a tutti quelli

che concurrino in la mastra dello

ufficio di giurati.

[2r]

delli quali concurrenti quelli che

banniranno più voci serranno li quattro

deputati in berretta dalla quale ex-  
 trahendosi doi, quelli serrano  
 li deputati del peculio per quello anno del  
 la parte dei nobli.  
 quelli che non concurrino in  
 detta creatione di deputati sonno  
 cioè  
 li 25 che donano li voci  
 li quattro jurati Nobili in seggia  
 li governatori della tavola tanto quello  
 ch'è insegia che quelli remasti  
 in berretta  
 lo baron di vassalli  
 lo cavaleri  
 lo doctore

*Creatione delli doi deputati citadini*

c. 4

Il modo della creatione di citadini  
 cioè quelli che hanno da eligere  
 li quattro deputati in berretta del detto [...]  
 li doi jurati in segia n. 2  
 li doi jurati rimasti [...] n. 2  
 li sei del consiglio frumentario dell'anno presente n. 6  
 li sei del consiglio frumentario dell'anno passato n. 6  
 li governatori della tavola in segia n. 1  
 li governatori rimasti in berretta n. 2  
 n. 19

[2v]

con li quali prenominati 19 personi  
 s'hanno da aggiungere altri 11 per com-  
 plimento di 30 cavandosi alla sorte  
 dalla concorrenza di jurati n. 11  
n. 19  
 n. 30

del sopradetto n° di 30 posto in berretta  
 si ni debiano cavare 25 li quali  
 [b] allottiranno tanto l'altri 25 remasti in  
 berretta come anche tutti quelli che con-  
 corrino in l'ufficio di jurati e di gover-  
 natori della tavola.

Et quelli che in detta concorrenza have-  
 ranno più voci saranno li quattro deputati  
 in berretta delli quali cavandovisi

doi quelli ch'usciranno sarrano  
deputati per quello anno di detto peculio della  
parte delli cittadini

Quelli che non concurrino in detta  
creazioni di deputati sonno  
li 25 che [...]

li doi [...]

Li governatori della tavola tanto quello in segia  
[...] in berretta

c. 5

- Che mancando [...] per causa legittima [...] remasti in berretta [...]
- Che quelli 15 extratti dal n° di 30 per dar voci non possano esser ballottati ne concurrere in detto officio di deputato c.5
- Che fatta l'elezione di detti deputati li jurati s'abbiano di girari il proceduto di detto tarì per comprari fromento c. 6

[3r]

- Che li governatori della tavola non debbiano lassar spendere dinaro alli detti jurati e deputati senza conclusione et voto del consiglio frumentario c. 6
- Che la gira del dinaro ali deputati s'habia di fare a polisi sotto scritti di mano delli jurati con la [...] e sotto scritta di mano del contrascriptore c. 6
- Che li consolenti del consiglio frumentario siano 12 cioè sei delli nobili e sei delli cittadini c. 7

*Electione del consiglio frumentario della parte delli nobili*

Li sei nobili del consiglio frumentario s'intendono eletti doi delli quattro jurati nobili che deponino loro officio extrahendosi de berretta et lo governatori della tavola in segia et l'altri tre a compimento di detti sei l'habiano d'eligere li jurati novi

*Electione del consiglio frumentario della parte delli cittadini*

Li sei cittadini del consiglio frumentario habiano diceri li doi jurati [...] loro officio lo governatori della tavola in segia [...] altre tre a compimento di detti sei l'eligano li jurati novi

- Che li consolenti fromentari eletti [...] delli principali non essendo c. 7
- Che li consolenti del consiglio fromentario siano sbrigati venire al detto consiglio c. 7
- Che li deputati almeno doi di loro uno nobile et uno cittadino ogni volta che si tienconsiglio frumentario debbiano intervenire in esso consiglio senza prestare lo voto c. 7

[3v]

- Che se mancando qualcuno del consiglio frumentario possano eligere un altro della mastra di jurati c. 7
- Che li consolenti del consiglio frumentario debbiano dar loro juramenti di non esser frumentarij c. 7
- Che li deputati non possano comprare formenti ne far cosa nessuna senza il parere e il voto del consiglio frumentario c. 8
- Come si debbiano governari detti deputati nella compra di formenti et di noligiare li vascelli et di assicurarli c. 9
- Che mancando alli detti assicuratori [...] ad pagar la sicurtà siano obbligati li deputati pagare de propri c. 9
- Che non si trovando a fare detta sicurtà, siano obbligati li deputati notificarlo in scriptis a li jurati per provedersi c. 9
- Che li formenti comprati delli dinari del peculio vengano in potiri delli deputati purché siano frumenti recettibili et non maliciati c. 10
- Che li deputati siano tenuti far governare bene detti fromenti in magazzino c. 10
- Che guastandosi li fromenti in magazzino siano tenuti li deputati notificarlo a li jurati, et mancando in questo siano tenuti a tutto [...] c. 10
- Che li fromenti che si [...] notare dal contrascriptore[...] c. 11
- Che alli deputati nel fine di loro officio si debbiano fare boni tutti spesi minuti c. 11
- Che quelli che tenino detti fromenti e vettovagli habbiano tarì uno di provisioni accollandosi pagare li paliatori et di governari detti vittovagli c. 11

[4r]

*Electione del contrascriptore*

- Che si eliga ogni anno un buono esperto per contrascriptore delli detti deputati c. 12
- Che il contrascriptore sia obligato tenere conto et notare tutti li compri et venditi di fromenti che faranno li deputati c. 12
- Che il contrascriptore sia obligato tenere un libro bilanzato notando ogni cosa fatta per detti deputati c. 12
- Che il contrascriptore finito l'anno del suo officio sia obligato portare il suo libro ben agiostato al mastro notaro di jurati recevendosi cautela c. 12

*Il modo che si deve eligere il contrascriptore*

- Che li 15 che li ballottiranno li detti deputati habbiano di ballottare il detto contrascriptore c. 13
- Che quello che debia essere contrascriptore sia della mastra delli consoli (*leggi: consolenti?*) et che sia persona habile c. 13
- Che il detto contrascriptore un anno habia di essere nobili et un altro cittadino [...] c. 13
- Che delli voci si mettono [...] berretta delli quali cavandovisi uno [...] quell'anno c. 13
- Che nella creatione di deputati [...] non intervenga nessuno nelli [...] c. 13



- Che ogni sabbato si debba tenere consiglio frumentario et di più se necessario fossi c. 14
- Che li deputati e il contrascriptore con li consolenti del consiglio frumentario debbano prestare juramento di venire al consiglio c. 14

[4v]

- Che li governatori della tavola non lassino spendere dinaro al capo del peculio senza ordine di jurati col voto e conclusione del consiglio frumentario c. 15
- Che la tavola possa comprare grana cinque per salma della vendita del tarì ad effetto di pagare li salari di detta tavola c. 16
- Che li deputati ogni settimana siano obbligati depositare su la tavola tutti li dinari che li pervenino della vendita delli fromenti c. 17
- Che la electione di detti deputati si habbia da fare ogni anno nel mese di maggio con prender possessione alli 15 di giugnetto c. 18
- Che li deputati innanzi il possesso di loro officio debano obligarsi nomine proprio insolido in persona et in bonis donino plegeria di onze doimila per ognuno di loro c. 18
- Che li deputati non possano separatamente eligere li magazeneri ma tutti insemi a volontà di tutti c. 19
- Che succedendo d'abbassarsi li prezzi di fromenti intro [...] anno et imponere gabella per il resarcimento li deputati siano tenuti [...] la perdita [...] c. 20
- Che soccedendo [...] di prezo di fromenti li deputati siano tenuti [...] depositarlo a conto separato per avanzi [...] impiegandosi in beneficio di detta deputazione c. 21
- Che il contrascriptore debba tenere nota dell'avanzo dei prezzi di detti fromenti c. 22
- Che li deputati non possano ricevere fromenti senza l'intervento del contrascriptore c. 22

[5r]

- Che li deputati ne il contrascriptore in modo alcuno debbano ricevere fromenti mal condizionati c. 23
- Che li deputati debbano fare il responsale della consignatione di fromenti sotto scritto di loro mano et del contrascriptore gratis senza paga c. 24
- Che li deputati vecchi consignando li vittovagli a li deputati novi debbano pigliare scritto di ricevuta c. 25
- Che li fromenti si debbano vendere con lo intervento del [...] a quelli prezzi che sarà ordinato dalli jurati e consiglio frumentario c. 26
- Che li deputati siano tenuti havere pronti li frumenti in ogni tempo et non havendo non possano offerire il prezo di quelli sotto pena di compraresi altre vittovagli a magior prezo et di pagare [...] mille per ogniuno di loro c. 26
- Li deputati dipoitando il dinaro ogni volta nella tavola habbiano a declarare che procede dal prezo di tali fromenti venduti recoperando fede dal caxero, la quale debbano portare a li jurati et al contrascriptore et contravenendo siano in pena di privationi di officio c. 27

- Che soccedendo farsi gettito di fromenti per sicurtà del dinaro si metta a la candela dandosi plegieriac. 28
- Che il contrascriptore non recusi assistiri con li deputati nel recevere et vendere li fromenti c. 29
- Che il contrascriptore debia portare notamento personalmente e li jurati [...] venduti ricevuti c. 29
- Che il contrascriptore debia scrivere una fede d'ogni magaseno di fromenti [...] li deputati c. 29
- Che li deputati tengano una chiavi et un'altra il contrascriptore d'ogni magaseno di fromentoc. 29
- Che li deputati ne il contrascriptore debiano far mercanzia sotto pena di privatione d'offitio et di onze 200 quolibet c. 30

[5v]

- Che li deputati ne il contrascriptore possano dare ne imprestare fromenti et usando malizia siano in pena di stare in vita in castello c. 31

#### *Salario delli deputati*

- Che ogni deputato habia di salario onze 60 per ogni uno di loro da pagarselo sopra lo prezo di detti fromenti c. 31

#### *Salario del contrascriptore*

- Che il contrascriptore habia di salario [...] a pagarselo sopra lo prezo di detti fromenti c. 31
- Che occorrendo abolirsi detto peculio o regularsi alcun capitolo si possa fare col parere del consiglio ordinario intervenuto in quello tutti li 36 del detto consiglio c. 32
- Che li deputati finito l'anno di loro offitio debiano dare justo et legale conto a li jurati e col voto del consiglio [...] di farli loro quietanza c. 33
- Che li deputati debiano di vacare per anni doi à non conocoriri in detto officio di detto deputato altra volta c. 33
- Che li deputati non face [...] loro quietanza di haver amministrato bene loro officio non possano concorrere a nessun officio della città fino a che non saldno loro conti c. 33
- Che li deputati et contrascriptori per quell'anno non possano concorrere in altro officio della città, et essendo eletti si ni possino extrahere altri delli remasti in berretta in conto loro c. 35
- Che li deputati et contrascriptori inanti il possesso di loro officio si habbiano di legere li capitoli del presente peculio et di prestare il juramento in mano delli jurati di osservarli c. 36
- Conferma di sua eccellenza delli capitoli del presente peculio di frumenti c. 37  
[aggiunto, di altra mano] et 18  
[aggiunto, di altra mano] scritture di detta conferma ..... (leggi: 38?) c.18  
[di altra mano] Frammenti

[6r]

[...] le spese che faranno per li detti vittuvagli et anco del prezzo della securtà, non obstante il capitolo del consolato che dispone che s'habia a correr risico della ottava parte, et non facendo la securtà da persone habili et securi che per quello che sarà habile a pagarla siano tenuti li deputati insolido di pagarlo in tutto, in parte, che non fosse habile et in [...] si trovasse a fare detta segurtà in [...]. In parte li detti deputati habbiano obbli[...] per scrittura alli jurati [...] per prendere quel tanto che [...] in detto caso.

- c.10 Item che li vittuvagli venuti con lagiuto del [...] in salvamento di questa città comprati di fuora per li deputati come di sopra l'habiano di consignare in potere delli detti deputati quali sieno tenuti quelli ricevere boni asciutti [...] ne malicie [...] bagnati et quelli [...] in maggior [...] della città [...] con lo intervento dello [...] eletto a questo effetto et quelli continuamente gubernare paliare et vedere come diligenti padre di famiglia [...] In caso che in tutto o in parte[...] comunque lor l'habiano [...]

[6v]

che vengano a tal corruptione di notificare per scripture alli spett.li jurati che in quel tempo serrano in seggia acio abbiano cura di dar ordine con lo parere di detto consiglio frumentario alla Indennità di detti vittuagli et conseguentemente alla città et non lo facendo nelli tempi opportuni siano tenuti li detti deputati a tutti danni spese et interesse che le crescimogne delle detti vittuagli [...] di fuora con vasselli [...] siano in beneficio della [...]

- c.11 Così parimente quando [...] parera al detto consiglio fromentario [...] di comprare li vittuagli in questa città [...] sotto la pinnata così come dentro [...] s'habbiano similmente ricevere et trattare delli detti deputati nello modo et forma dello capitolo precedente, et dare notamento [...] di dette compre giornalmente per notaresse allo [...] del contrascriptore. In quello notamento s'have [...] di dare alli signori jurati [...] alli quali deputati [...] comprati tanto di fuori che [...] tenute si dice quanto [...] quello si conviene [...] di fare buono [...] nell'esito di loro offitio [...] delle vittuagli, nelli modi

[7r]

che le sopradette personi di compratore et venditore secondo li libri et conforme alle consuetudini di detti lochi tanto usati, et costumati nelli detti loghi et carcadori del regno, come in questa città spese simili, portatori magazeni noli securtà et gabelle, quali per loro sarranno legitimati de mostrare et havere quelli che havranno li detti frumenti in questa città la [...] tarì uno per salma con accollarsene [...] paliature et governo di detti frumenti et vittuagli.

- c.12 [...] dare il negotio regulato, et senza frau[...] eligere ogni anno [...] il libro che sia tenuto lo scribenti delli deputati [...] habia anotare tutte le partite che verranno [...] alli detti deputati per le compre [...], et cossi ancora quelli che giriranno li detti deputati delli prezzi delli venditi che faranno, et in detto libro registrata tanto le compre [...] facciano di fuora e quelle di dentro della città [...] tenedo detto libro bilanzato [...] facilmente et gratamente [...] administran-

done, il quale libro finito che sarà l'anno della administratione delli detti deputati di anno faranno ben raguagliato et agiustato [...] s'habia di consignare all'officio della banca di detti signori jurati con la giuliana del mastro notaro della banca di detti Signori Jurati.

[7v]

- c.13 La electione del quale librere l'habiano da fare li quindici soggetti che haveranno fatto l'electione delli deputati che siano di persone habili et experti in teniri libri di conti et della concorrenza di quelli che concurreranno che haveranno le più voci et di quelli che se ne extrahera l'uno che serva quello che tenirà il libro di detto scribenti di quello anno incominciando da fari la electione il primo anno per li nobili uno delli nobili, et l'altro che siegue [...] uno citatino et cossi [...]naticamente declarando che la [...] si farà omni anno tanto [...] che di detto libreri seu serventi [...] potesse esser presente [...] delli detti jurati in quella camera dove serra un [...] di quelli che si ballottizzano.
- c.14 E per poter governare con più facilità et advertimento senza necessità di ordinare [...] per le presenti capitoli si ordina che in ogni [...] così di penuria (quod absit) come habondanza ogni settimana che serva il giorno del sabato l'abbia a tenere et far congregare dalli detti jurati il detto consiglio frumentario con lo [...] delli deputati [...] dui di loro per [...] et forma cossi alla consignatione delli detti vittuagli cioè per le

[8r]

- compre et vendite sopradette et tutte le altre cose necessarie e se inante il detto giorno accadesse di congregare tante volte quante sarà bisogno et li detti consulenti et deputati siano obligati andare et fare detto consiglio et li detti signori jurati eletto che haveranno li consulenti frumentari come [...] habiano tanto a loro come [...]tati et servienti far portare in detto[...] per mettere che spontaneamente senza chiamati habiano ogni sabbato all'hora ordinata per detti Signori Jurati avvenire al detto consiglio.
- c.15 Item s'habia per questi presenti capitoli che li gubernatori della tavola non possano lassiare spendire alli detti deputati delli denaja a loro girati per la città [...] sia ordinato da detti signori jurati con lo voto del detto consiglio frumentario di fare quella spesa, et costandoli di tale ordine li habiano [...] spendere.
- c.16 Et perché la città paga per salarij et spese detta tvola somma di onze seicento in circa et per li capitoli della Tavola si dispone che essendo la detta tavola comoda siccome hoggi per la grazia di Dio si le trova se possiamo comprare a ragione et

[8v]

secondo la forma delle bolle di università tanta rendita per quanto potere abastare per detti salarij et spesi [...] sua eccellenz resti servita di pensare che dello detto tarì uno per salma se ne possa vendere grana cinque alli gubernatori di detta tavola nomine ipsius tabule delli quali se ni caveranno da circa onze seicento l'anno che seranno sufficienti per le salarji et spese [...] rendita di università et facile d'essatione poiché si pagano di mese in mese et questo non

obstante il capitale di detta [...] che vole che si comprano della bolla poiché quello rendita [...] cipale sicura et facile per [...] qualunque altra rendita che [...] bolla o per altra sorte et la città si viene a liberare della pensione et paga delli detti salari et spese ogni anno.

- c.17 Item che li deputati siano tenuti quando li saria ordinato la vendita delli detti vittovagli ogni settimana [...] depositare in la tavola di questo [...] tutto lo dinaro che sarra pervenuto della vendita delli detti vittovagli a nome della detta deputatione quali denari tante volte quante quadra si possano item implicare in compra di detti vittovagli per l'ordine pure in toto di detto consiglio e per le forme solite et non altrimenti.

[9r]

- c.18 Item che li deputati quali s'haveranno da eligere in ogni mese di maggio per informare bene delli negozii fruttati dalli loro predecessori habiano tempo a pigliare poi la possessione di lor'offitio ali 25 di Jugnetto [...]. Il giorno di detto facto seguente et questo perché possano con più diligencia et [...] amministrare il loro officio, et innanzi che pigliano la detta administrattione s'abiano obligare nomine proprio [...] in solido di dare [...] conto et di comprare pagare et [...] con li denari cioè li vittuagli imposti loro senza admettrli dilattione ne [...] in larga forma per [...] pleggeria di onze dicimilia per ognuno di rendite [...] et fidel cunto in Reluitione Reliquorum in forma.
- c.19 Et perche essendo obligati li detti deputati [...] delli vittovagli et per lo loro [...] ebene che ogn'uno d'esse habia d'aministrare la sua parte et essere tenuto per li compagni si ordina per questo capitolo che non possa ogn'uno di loro [...] la detta administratione et eligere li loro magazeneri consignare li vetovagli [...] a chi meglio li

[9v]

comandasse ma che tutti insieme habbiano di consignare le vittovaglie a quelle persone benviste a tutti essi deputati altalche ogniuno sia soddisfatto della qualità delle persone che eligeranno e possano securamente obligarse insolido poiché sapevano a chi confidarse.

- c.20 et perché lo denaro restasse senza alcuna diminutione [...] con aumento si ordina per lo presente capitolo [...] come suole succedere [...] fa partito e peculio di frumenti [...] che fosse per dare regola alli [...] che portano fromenti per fare beneficio all'universale et per resarcire lo detto sbasciamento impoanere qualsivoglia sorte di gabelle, con lo voto, et conclusione cossi dello detto consiglio frumentario come dello [...] di detta città e quelle fare vendere per contratti per pagare detto sbasciamento habita dispensatione fiat [...] opus est [...] si ordina per questo capitolo che in tali casi tante volte quante parrà al consiglio frumentario di fare detto sbasciamento tutto redundante in grande utile della città perché sarra cossi concluso dal consiglio

[10r]

frumentario di calare per tal beneficio li detti prezzi di frumenti e di imponere

con lo voto del consiglio ordinario qualunque fosse gabella habita dispensatione come di sopra [...] che si venga a fare venditione con tale sbasciamento che si imponghi per la gabella seu gabelle et li deputati habbiano cura di dette gabelle imbursare tanta summa quanta sarra sufficiente a resarcire la detta perdita acciocché non venga a diminuire la decapitale e che gli spett.li iurati non possano per conto [...] toccare né spendere detti dinare di dette gabelle per altro effetto se non per lo presente et altrimenti dispensando S.E. ex nunc per tunc a questo presente capitolo per quella summa tanto che per detto resarcimento di fromento, gabella, gabelle o denari, secondo la bolla deliberando [...] lo consiglio ordinando di poterlo fare tante volte quante sarra necessario.

- c.21 Et per converso [...] essendo ordinato dal detto consiglio frumentario si vendessino li fromenti et vittovaglie a più prezzo di quello che costano con tutte le spese et vi fosse avanzo che li detti deputati siano tenuti quello avanzo che sarra de portarlo a nome della detta deputatione come di sopra per la tavola per conto segregato di avanzi di

[10v]

vittovaglie et cossi quello che sopra lo libro della città si aggia tenere cura informarsi et [...] li detti avanzi per rescontrare tanto quello che ogni altra accione con li detti deputati con la tavola et del detto avanzo se ne farra quello [...] con lo voto del detto consiglio frumentario sarra ordinato in beneficio della città per conto della detta deputatione non possano [...] ad altro effetto se non in beneficio et [...] della detta deputatione frumentaria et peculio di vittuagli e non altrimenti.

- c.22 Item che nel ricevere che li deputati farranno di qualsiasi somma di fromenti et vittovaglie per conto della città sia con lo intervento dello scribenti che tiene il detto libro della Giunta senza il quale intervento li sia proibito di riceverle acciocche si abbia notizia di quanto [...] di fromento et vittovaglie teneno [...] loro.
- c.23 Item che li detti fromenti et vittuaglie come si dice nel capitolo di sopra siano mercantibile et receptibile buone e non [...] ne abagnate et non essendo tali come in detti capitoli si dice non si habiano di ricevere per li detti deputati contrascribenti anzi debbano andare [...] alli spett.li iurati acciocche con lo voto e parere del detto consiglio frumentario s'habbia determinare et conoscere di chi viene il defetto et [...] quello s'haveria di fare per la indennità della città pigliandose [...] in scriptis et [...] delli quali debbiano [...] con detto consiglio ordinario che detti deputati non recipano detti fromenti et altri vittuagli et che si ni facci nota nell'ufficio di iurati per mano dello mastro notaro.
- c.24 Item che gli diputati habiano a fare il responsale seu ricevuta a quelle persone che li consegna detti fromenti et altri vittuagli quali responsali habbia d'essere sottoscritto di mano di li detti deputati cossi della [...] summa delli fromenti et vittuagli che tenino di fora cioè di sopra cioè ancora delli crescimogne che perveniranno delli detti fromenti specificando essere mercantibile et receptibile et detto responsale sia ancora sottoscritto de mano del supradetto scribenti che tiene lo libro per lo quali responsali si

[11v]

ni debbia pagare dinari alcuni ma lo faccia gratis.

- c.25 Et cossi ancora quando li deputati vecchi consigneranno le vettovaglie alli deputati novi debbiano pigliare ricevuta et apoca della detta consegnatione per atti pubblici per il notaro della città della bontà e qualità e somma di vittuaglie e siano come nel capitolo precedente si dici boni mercantibili receptibili et obbligari in solido come di sopra quelli ad ordine del consiglio frumentario.
- c.26 Item che li frumenti si ricevano con l'intervento de lo ditto scribenti per quelli che sarranno ordinati in scriptis dalli Sig.ri Jurati con lo voto del consiglio frumentario assistendo nelle dette vendite ogni giorno per quanto sarà bisogno advenendo alli detti deputati di fare che il frumento e altre vittuaglie stiano secure haversene quando et quante volte sarranno req.te cossi in tempo de carestia che d'abondanza et no possano may allegare [...] né offerire frumenti che dicessero ritrovarsi in magazzino Il prezzo né

[12r]

dinaro alcuno senza dare e consignare e tenere realmente con effetto li detti fromenti e vittuaglie che havera ricevuti sotto pena di comprarsi altri tali fromenti e vittuaglie al maggior prezzo che si potrà e di pagar florine mille per ognuno che contravverrà applicarsi la detta pena al revelatore che metteria in chiaro e li denari tenersi parti al presente peculio.

- c.27 [...] che quando ogni settimana farrano [...] il deposito dello dinaro nella [...] delli detti fromenti e vittuaglie vendute [...] de la detta deputazione come di sopra habiano a dichiarare lo prezzo che depositeranno per raggione di tanti salmi venduti da quel tal giorno in poi a tale essi recuperino una fedè, o vero [...] di mano del copiero di detta tavola, la quale debba portare [...] per dare allo scribenti, e venendo (*leggi*: contravenendo) siano in pena [...] privatione dell'officio et altre pene [...] servati.
- c.28 E succedendo d'haver affare gettito di frumenti per ordine di detti deputati frumentari con lo voto del detto consiglio frumentario li deputati facendolo a quelli fornari che nominansi per lo detto consiglio frumentario siano tenuti in caso di perdita per la qual cosa si ordina per lo presente capitolo che la securta de lo detto dinaro della

[12v]

detta città in detto caso di gettito si debbia fare con plegie sicurissime et con mettersi alla candela al manco [...] acciòche da quelli fornari o altre persone che si accollassero detta esattione con le pleggie che daranno si possi avere il denaro integralmente.

- c.29 Item che lo scribenti non recusì may de andare ad assistere con le detti deputati per lo ricevere o per lo vendere li detti fromenti et vittuaglie delli quali si porti notamento alli sig.ri Giurati sotto [...] a mano che informarli giornalmente tanto a loro [...] del consiglio frumentario delli soi [...] et il detto contrascrittore habbia detenere una chiave di ogni magazzino di detti frumenti et un altra detti deputati.

- c.30 Item si ordina per lo presente capitolo che li ditti sig.ri deputati et lo scrittore che tiene lo libro non possano ne debbiano [...] di loro officio fare mercantia alcuna toccante alla natura del loro officio ne tenere participatione con mercadanti nelle vendite, o compre, né possano suddette persone dirette vel indirette sotto la pena della privatione di loro offitio et di onzi cento per ogni uno di loro che verra et della perdita

[13r]

delli frumenti et vittuaglie che partecipassero, d'applicarese la terza parte a cui lo mettria in claro et li duj terze parte a lo presente peculeo proibendo a li spettabili jurati de non potere lassiare detta pena.

- c.31 Similmente sia prohibito alli suddetti che non possano servire delli detti frumenti et vittuaglie de la detta città dirette vel indirette ne impruntare ne darli a persona alcuna salvo che venderli con le forme [...] nelle precedente capitoli dato [...]. Instruendo dello detto contrascrittore et venendo li detti deputati o il detto contrascrittore in caso che maliciosamente fussero per loro fraudati li frumenti e vittuaglie et il detto contrascrittore falsificato il libro siano in pena di stare in vita in castello benvista a sua eccellenza et in sua [...] allo Ill.mo Stratico e perché ogni [...] e [...] riceverà il premio per levare ogni escusatione di non fare il debito et administrare et ogni volta a tutti li quattro deputati se li dia il salario di onzi dujcento quaranta l'anno, cioè, onzi sessanta

[13v]

per ogni uno quali s'haveranno da cavare dalla somma et prezzo delli detti frumenti et vittuagli acciòche vendendosi se li possa agiungere et computare sopra l'altre spese il detto salario et cossi ancora del detto contrascrittore quali sarra de onzi quaranta quale salario detti deputati se lo possano ritenirsi sopra detto prezzo di frumento et passari li partite con loro [salario] sotto scritta per lo libro delle scritture et cossi il salario del detto contrascrittore per cautela della città e si dovra per ogni e quasivoglia ragione ad essi e qualsivoglia di loro administratione.

- c.32 et perche sole accadere che molte cose innante la esperiencia e pratica loro soleno apparere bone, utile, e comode, che dopo [...], anto per lo presente capitolo si prece e dispone che in caso nel modo di procedere, o in tutto, o in parte occurrese difficultà, o da [...] li spett.li Giurati [...] così ordinario della città tutto quello che in favore o contro vi fosse ai quali consiglio concurrendo le due terze parti di esso et [...] di tutti li trentasei di essi li paresse di abulire il detto modo di procedere, o in parte regularlo che

[14r]

tutto il consiglio di trentasei concurrendo almeno le due terze parti l'habbia da eseguire quanto le pareva et in caso che volessero abolire in tutto s'abbiano recattare lo detto tarì sopra venduto et di poi abolirsi avuta la dispensa di S. E. si fosse necessario.

- c.33 Item che finito l'officio di detti deputati et dato loro lo iusto et legal cunto se



li habia a fare per li Consiglieri frumentari con lo voto del consiglio frumentario la loro quittance quali habbiano vacare anni doj ante concurrere in detto officio havendo la detta quittance per loro [...] et culpa oltre le pene nelli suddetti capitoli contemplate may possano concurrere ad officio alcuno della città in sino che non haveranno saldato ogni cosa et questo oltre dell'altri pene nelli loro lochi et capitoli espressati.

- c.34 Et perche in questa [...] che si dedica a detto peculio [...] di procedere per bene [...] accinnati gia in quello mese di settembre et dovendosi aspettare alcun altro giorno insino che si impetri la detta dispensa s'habbia a fare la elettione de li deputati del

[14v]

modo e forma suddetta quali administriranno l'officio per tutti li ventiquattro del mese di giugnetto della quinta indizione prima da venire nell'anno 1592 et haveranno la ratha dello salario sopradetto dummodo che l'altre elettione dell'altre deputate dell'altro anno si facci come detto di sopra nel mese di maggio per lo avvenire et dopoi prendano il possesso et il menesterio di loro officio nel giorno di San Giacomo che sarranno li [21] di giugnetto allor seguente et cossi si eseguirà di anno in anno con [...] detto et cossi si intendria la [...] et il possesso dell'officio del contrascrittore [...] sarà la ratha del suo salario.

- c.35 Declarando che per quel anno che amministreranno l'officio detti deputati et contrascrittore no possano ne debiano concorrere ne administrare altro officio della città et [...] del detto Tesoriere o di altro Officio superiore di amministrare alcuno altro officio non possendosi legitimamente escusare in loro loco s'habbia eliger altro et extrahere della berretta.

[15r]

- c.36 E perché non si habia da allegare ignorantia per li sopradetti deputati et contrascrittori come di sopra si ordina che innanti che prendano il possesso di loro officio si habiano di legere li presenti capitoli di uno in uno et quelli letti habbiano di promettere osservare in nome delli Spett.li Giurati all' hora sarrono di osservarli [...].

- c.37 Li supradetti capitoli havendosi per li quattro deputati prima formati et da poi alli undici del presente mese di settembre recepti per li Spett.li Giurati et li primi quattro deputati conforme al detto consiglio sono stati per loro approbati con ordine che si invieno a sua eccellenza per conferma.

Fuerunt praesentia capitula supradicta presentata in officio spectabilis Magistri Notari iuratorum ipsius civitate Messanae die undecimus septembris, quinta Inditionis, 1591 per spectabilis dominibus Antoninus de Ansalono, Nicolaum Antoninus Pellegrinus, et Ioannem [de Pellegrino].



## INDICE

### SAGGI

SALVATORE BOTTARI

*Messina and the Eastern Sicily: a Mediterranean port and its hinterland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries* 7

ROSANNA DE GENNARO

*Antonio Ruffo alla ricerca di un «pezetto di mano di Caravaggio»* 17

SALVATORE MARIA CALOGERO

*Lo scultore messinese Antonino Amato a Messina* 39

FRANCESCA FRISONE

*Sulla borghesia delle professioni in seno al Parlamento Siciliano del 1848: l'avvocato Giovanni Interdonato* 67

LUIGI CHIARA

*Borghesie dell'Ottocento. Il Mezzogiorno e il contesto di Messina* 77

ANTONIO CICALA

*Il movimento cattolico a Messina* 93

ROSARIO MOSCHEO

*Matematiche, filologia e storia: un progetto incompiuto di primo '900* 107

### DOCUMENTI E REPERTI

Spogli archivistici e di biblioteca, a cura di Rosario Moscheo

IDA FAZIO

*I Capitoli del Peculio delli scudi cento milia (1591) e la politica annonaria della città di Messina tra XVI e XVII secolo* 143

SEBASTIANO DI BELLA

*Pietro Novelli e Giovan Battista Quagliata: gli affreschi della tribuna del Duomo di Messina* 175

GIOVAN GIUSEPPE MELLUSI <i>Un'inedita cronotassi episcopale peloritana: il ms. F.N. 204 della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina</i>	189
Arte e conservazione, a cura di Giampaolo Chillè	
GIAMPAOLO CHILLÈ <i>Arte, documenti e toponimi: un'aggiunta al catalogo dello scultore carrarese Giovan Battista Mazzolo</i>	247
CATERINA DI GIACOMO <i>Significativa aggiunta al catalogo di Jan van Houbracken. Un dipinto ritrovato a Napoli</i>	261
BIBLIOGRAFIA	
Rassegna bibliografica, a cura di Giovan Giuseppe Mellusi	273
Schede e recensioni, a cura di Giovan Giuseppe Mellusi	
SALVATORE BOTTARI <i>A proposito di Carmen Trimarchi, Le Camere di commercio italiane in età liberale (1862-1910). Dinamiche istituzionali, rappresentanza d'interessi e mediazione politica</i>	293
MICHELA D'ANGELO <i>A proposito di Editoria e circolazione libraria nella Sicilia del Settecento, a cura di Giuseppe Lipari e Valentina Sestini</i>	297
GIUSEPPE RESTIFO <i>A proposito di Una strada un nome, a cura di Giovanni Molonia</i>	303
GIUSEPPE CAMPAGNA <i>A proposito di Enrico Pispisa. Dalla storia alla memoria, a cura di Pietro Dalena e Biagio Saitta</i>	305
ELISA VERMIGLIO <i>A proposito di Salvatore Tramontana, L'isola di Allāh. Luoghi, uomini e cose di Sicilia nei secoli IX-XI.</i>	309
FRANCESCO TIGANI <i>A proposito di Giuseppe Campagna, Monte Scuderi e la Valle degli Eremiti. Storia di un microcosmo siciliano.</i>	315

CONCETTA GIUFFRÈ A proposito di Carmelo Puglisi, <i>Il Monastero Basiliano dei SS. Apostoli Pietro e Paolo d'Agrò. Mille anni di storia nella Valle d'Agrò.</i>	319
--	-----

## CRONACHE E NOTIZIE

LOREDANA STAITI <i>Cronache 2013 - 2014</i>	327
<i>Notizie</i>	347

## VITA DELLA SOCIETÀ

GIOVAN GIUSEPPE MELLUSI, <i>Ricordo di Nunzio Astone</i>	357
SALVATORE BOTTARI, <i>Ricordo di Amelia Ioli Gigante</i>	359
<i>Atti della Società</i>	361
<i>Elenco dei Soci</i>	383